

# COMUNE DI GORIANO SICOLI (L'Aquila)

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

Data 30/07/2018

**Ogg. : Approvazione Convenzione per l'apertura degli sportelli USRC ex art. 2- bis, comma 32, decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18.38 nella sala delle adunanze del COMUNE suddetto alla PRIMA convocazione in sessione **STRAORDINARIA** che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

1. Marganelli Rodolfo;
2. De Sanctis Massimiliano;
3. Merolli Paolo;
4. Di Clemente Bernardino;
5. De Sanctis Giuseppe;
6. Ferrini Antonio;
7. Trinetti Semmi; A
8. Sarra Fausto ; A
9. Tedeschi Francesco;
10. Petrella Michele;
- 11.

ASSEGNATI N. 11  
IN CARICA N. 10

PRESENTI N. 8  
ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Marganelli Rodolfo nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio a termini del comma 4, lettera a), dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000;

La seduta è pubblica;

Illustra il Sindaco il punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati

L'art. 3 dell'o.p.c.m. n. 4013 del 23 marzo 2013 ove si stabiliva che: *“al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, i comuni che ricadono nelle aree omogenee individuate con decreto del Commissario delegato devono costituire entro il 30 giugno 2012 un Ufficio territoriale per la ricostruzione, unico per tutta l'area omogenea”*;

L'art. 1 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 recante la disciplina della costituzione degli Uffici Speciale di cui all'art. 3 dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012, ove si stabiliva che: *“(…) al fine di accelerare e snellire l'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, i Comuni di ciascuna Area omogenea costituiscono, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni l'Ufficio territoriale per la ricostruzione”*;

L'art. 30 del T.U.E.L. ove si stabilisce che: *“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”*;

L'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012 ove si prevede che: *“1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi*

*dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. (40)((42)) 3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013”;*

*Il comma 5 dell'art. 67-ter ove si stabilisce che: “5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2023 il personale eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti”;*

*L'art. 67-sexies del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012 ove si stabilisce che: “1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011”;*

*La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. MCT 660 P del 20 marzo 2013 ove si stabilisce che: “le risorse per la remunerazione del personale interessato siano integralmente trasferite dallo Stato senza aggravio per i bilanci degli enti” e che “il fondo potrà essere ampliato in misura corrispondente al personale assunto dall'Ente”;*

*La nota del MEF RGS prot. 40597 del 10 maggio 2013 ove si precisa altresì che l'art. 67-sexies nel disciplinare le modalità di copertura degli oneri di personale contiene previsioni per “la copertura finanziaria del costo complessivo del personale assunto, ivi incluso il trattamento accessorio”;*

La medesima nota ove si precisa che: *“le suddette risorse non coprono eventuali ulteriori somme attribuite dagli enti a percorsi di carriera o alle concrete modalità della prestazione lavorativa”*;

L'art. 3 dell'Intesa costitutiva dell'Ufficio Speciale sottoscritta tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila, il Presidente della Provincia di Pescara, il Presidente della Provincia di Teramo, il Coordinatore dei Comuni del Cratere, ove si stabiliva che: *“Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67-ter, comma 2, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio Speciale coordina gli otto uffici delle aree omogenee dei comuni del cratere”*;

L'art. 6 della citata Intesa ove venivano dettate previsioni atte a disciplinare le modalità di assegnazione del personale RIPAM assunto dai comuni del cratere diverso da L'Aquila alle rispettive aree omogenee, nonché la ripartizione del personale alle medesime aree omogenee in numero di 72 unità;

Le convenzioni redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, commi 3 e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sottoscritte da tutti i comuni facenti parte di ciascuna Area Omogenea venivano costituiti gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione;

Il d.p.c.m. del 4 febbraio 2013, pubblicato in GU Serie Generale n.54 del 05-03-2013, art. 2, ove si stabiliva che: *“Il riconoscimento dei contributi e' regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla citta' dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere, di seguito indicati come "Ufficio speciale".*

Il successivo comma 3: *“La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Il comma 7 ove si stabilisce *“In caso di esiti discordanti (...)il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda”*.

Il Decreto USRC n. 1 del 2014, recante Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere, pubblicato sul B.U.R.A. n. 22 del 21 febbraio 2014;

L'art. 12 ove si stabilisce che la richiesta di attribuzione di esiti deve essere presentata all'UTR competente e che l'istanza per la richiesta di contributo può essere presentata alternativamente, sulla base delle disposizioni di cui ai vigenti regolamenti recanti le norme per l'organizzazione e funzionamento degli UTR, a) al Comune competente b) all'UTR di riferimento, con impegno del Comune a trasferire all'UTR le informazioni relative alle priorità attribuite alle singole richieste;

L'art. 2-bis, comma 32, del decreto legge n. 148 del 2018 convertito in legge n. 172 del 2017, ha disposto che: *“Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio*

*dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, aperto dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ((informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee,)) tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi ((, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee”;*

Il verbale del 26 giugno 2018 ove i comuni hanno inteso manifestare il proprio interesse istituzionale alla stipula di un Accordo per la reciproca collaborazione tra di essi e USRC nello svolgimento delle attività affidate ai soppressi UTR anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990;

La determina n. 353 del 29 giugno 2018 recante provvedimenti sulla sistemazione logistica del personale a far data dal 1° luglio 2018 e sino al 31 luglio 2018;

Le successive disposizioni di servizio nn. 1, 2 e 3 a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale;

L'art. 15 della legge n. 241 del 1990 ove si prevede che: “*anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

Gli artt. 5, 114 e 118 Cost;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato, provvedere alla stipula con l'USRC di una apposita convenzione per l'istituzione dello Sportello Decentrato che costituisca presidio funzionale dell'USRC sul territorio e sia di ausilio ai cittadini per tutte le istanze relative ai servizi forniti dai soppressi UTR, i cui compiti dal 1° luglio 2018 sono transitati *ex lege* ad USRC;

Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge, presenti e votanti n. 8 consiglieri

## **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare la convenzione con l'USRC per l'istituzione dello Sportello Decentrato che costituisca presidio funzionale dell'USRC sul territorio e sia di ausilio ai cittadini per tutte le istanze relative ai servizi forniti dai soppressi UTR, i cui compiti dal 1° luglio 2018 sono transitati *ex lege* ad USRC, come di sotto indicata:

### *Art. 1*

*“La presente narrativa e gli atti ivi indicati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, essendo univocamente indirizzati all'interpretazione della stessa.*

### *Art. 2*

*Lo Sportello Decentrato costituisce presidio funzionale dell'USRC sul territorio ed è di ausilio ai cittadini per tutte le istanze relative ai servizi forniti dai soppressi UTR, i cui compiti dal 1° luglio 2018 sono transitati *ex lege* ad USRC.*

### *Art. 3*

*La presente convenzione ha validità a far data dalla sua sottoscrizione e sino al 30 ottobre 2018, ferma restando la facoltà di proroga della stessa sino al 31 dicembre 2018 tramite manifestazioni di disponibilità da rendere nella forma scritta.*

*Il recesso di uno o più Comuni sottoscrittori non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante per i restanti Comuni.*

### *Art. 4*

*Gli Sportelli decentrati avranno sede presso i comuni capofila già sedi di UTR, nei locali forniti da ciascun comune che si assumono altresì l'onere di far fronte ai costi relativi alle utenze, manutenzione, pulizia dei locali e spese di gestione (materiale di cancelleria). L'arredo e la dotazione strumentale dei soppressi UTR resta a disposizione degli sportelli.*

*Resta a carico di USRC la strumentazione informatica: stampanti e linea internet e telefonica.*

*Presso lo sportello sono attivate postazioni di lavoro utili alla sistemazione logistica del personale in servizio presso i soppressi UTR.*

*Per lo svolgimento di attività che richiedano spostamenti all'interno delle singole aree omogenee, presso i comuni già sedi di UTR, saranno messe a disposizione da parte di ciascun comune vetture con costi a carico delle amministrazioni comunali. Resta inteso che per i comuni con maggiore difficoltà logistica e sprovvisti di vetture proprie USRC metterà a disposizione le proprie autovetture.*

*L'USRC provvederà a rendere disponibile il materiale identificativo degli Sportelli (logo, denominazione per intestazione corrispondenza, etc.), con eventuali oneri a proprio carico.*

### *Art. 5*

*Il personale in servizio presso i soppressi UTR continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi uffici sotto la direzione ed il coordinamento esclusivi del Titolare dell'USRC, che con propri atti ne dispone la sistemazione presso gli Sportelli Decentrati aperti nei Comuni capofila, osservando gli orari di lavoro e quelli di apertura al pubblico già in vigore presso i soppressi UTR.*

*Il sistema di rilevazione delle presenze verrà attivato da USRC in uniformità con quello già in uso presso l'Ufficio Speciale il cui Titolare provvederà all'autorizzazione di ferie, permessi e analoghi istituti così come ogni altro atto relativo alla corretta gestione del personale assegnato ad USRC ex art. 2-bis, comma 32, decreto legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2017.*

*Ciascuno Sportello verrà dotato dei necessari strumenti USRC di rilevazione delle presenze.*

*Con report mensili verranno trasmessi da USRC i dati sulle presenze ai comuni capofila già sedi di UTR al fine di procedere al pagamento degli emolumenti stipendiali.*

*Ciascuno Sportello verrà altresì dotato di un sistema di protocollo USRC unico in uniformità con gli strumenti già in uso presso l'Ufficio Speciale.”*

Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere con il Titolare dell'USRC la convenzione sopra indicata.

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime e palese, presenti e votanti n 8 consiglieri, ai sensi dell'articolo 134, comma 4. del decreto legislativo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO  
Marganelli Rodolfo

---

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Il segretario comunale  
Presutti dott. Cesidio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);

Lì 31/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Presutti Cesidio)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art 134 c. 3 del T.U. 267/2000)

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE